

TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente

dott.ssa Valentina Santa Cruz - Giudice

dott.ssa Consuelo Mighela - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1521/2019 promossa da:

P.L., nata a C. (C.) il (...), C.F. (...), residente in T., nella via V. n. 65, scala b, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore P.M., nata a N. il (...), C.F. (...), residente in T., nella V. n. 65, scala b, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Erika Savio del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ludovica Pau, in Oristano, nella via XX Settembre n. 32, giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione,

- parte attrice -

nei confronti di

A.P., nata a O. (O.) il (...), residente a M. nella via P. n. 13, C.F. (...), P.S., nato a A. (C.) il (...), residente a M. (N.) nella via P. n. 13, C.F. (...), P., nato a O. (S.) il (...), residente a M. nella via P. n. 13, C.F. (...), e P.T., nata a M. (N.) il (...), residente a V. (C.) nella via A. n. 15/C, C.F. (...), tutti nella loro qualità di eredi del sig. P.M., nato a M. il (...) e deceduto in Torino l'8 novembre 2016,

- parte convenuta -

La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra L.P., nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore M.P., nata a N. il 24 ottobre 2017, ha convenuto in giudizio i signori S.P., P.A., P.P. e T.P., nella loro qualità di eredi del sig. M.P., nato a M. il 2 marzo 1977 e deceduto in Torino l'8 novembre 2016, esponendo in fatto:

- che, in data 28 gennaio 2015, l'esponente L.P. aveva contratto matrimonio concordatario con il signor M.P.;

- che, a causa di infertilità di coppia da fattore maschile, la coppia, nell'anno 2016, si era rivolta al Centro Sterilità Istituto di Ginecologia e Ostetricia - Cattedra A, con sede in Torino, via Ventimiglia n. 3, per ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e specificamente alle tecniche di P.M.A. Fivet (fertilizzazione in vitro e trasferimento degli embrioni in utero), sottoscrivendo i vari moduli per il consenso informato;

- che, presso il predetto Centro, i coniugi avevano iniziato a eseguire due trattamenti, il primo ad aprile 2016 e il secondo a luglio 2016, entrambi con esito negativo;

- che, tuttavia, nel mese di agosto del 2016, al sig. M.P. erano stati riscontrati "blasti nel sangue periferico e non più solo a livello midollare", ma, ciononostante, finanche in considerazione del parere espresso dal Comitato Etico per la suddetta riscontrata patologia, la coppia, in data 26 ottobre 2016, si era determinata a un terzo tentativo di P.M.A.;

- che, in data 7 novembre 2016, la coppia si era sottoposta a un trattamento di P.M.A. presso il laboratorio F., Responsabile Dott.ssa C.R., in seguito al quale erano stati crioconservati n. 2 embrioni, come da relazione finale del trattamento del 12 novembre 2016;

- che, in data 8 novembre 2016, il signor M.P. era deceduto in Torino;

- che, successivamente alla morte del marito, l'esponente si era rivolta all'Azienda O.U.C. - Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, al fine di procedere con il trattamento di scongelamento embrionario e successivo impianto degli embrioni crioconservati;

- che, in data 18 febbraio 2017, si era accertato che l'impianto degli embrioni aveva avuto esito positivo e quindi l'esponente era stata inviata al ginecologo per la gestione della gravidanza; - che, in data 24 ottobre 2017, era nata la minore M. e, in seguito alla nascita, l'esponente si era rivolta all'Ufficio dello Stato Civile di Nuoro per ottenere il riconoscimento della minore come figlia del signor P.M., ma le era stato riferito che avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale competente.

L'attrice ha pertanto concluso domandando al Tribunale di voler: accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., il signor P.M. è padre della minore M.P.; ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza; disporre che la minore M., in conseguenza del riconoscimento quale figlia del sig. P.M., assumi il cognome del padre, posponendolo la quello della madre.

2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e, comparsi personalmente all'udienza del 5 ottobre 2020, A.P., P.P. e P.S. hanno dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda attorea.

3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali e, all'udienza del 23 settembre 2021, il giudice istruttore ha trattenuto la causa a decisione, riservandosi di riferire al Collegio.

4. Occorre premettere che, prima dell'entrata in vigore della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (recante "*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*"), era controverso se, e in che limiti, fosse lecita la fecondazione artificiale di una donna dopo la morte del marito, mediante una delle diverse tecniche a questo scopo utilizzabili.

La questione era stata affrontata anche dalla giurisprudenza, in relazione a un caso in cui la moglie aveva ottenuto un provvedimento cautelare d'urgenza per ottenere l'impianto degli embrioni crioconservati del marito (Trib. Palermo, 8 gennaio 1999).

Dopo l'entrata in vigore della L. n. 40 del 2004, la fecondazione *post mortem* è stata vietata, in quanto l'art. 5 della medesima legge stabilisce che: "*Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi*".

Inoltre, il successivo art. 12, al comma secondo, prevede che "*Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenni ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro*".

Si è osservato che la ratio legis del requisito della sussistenza in vita dei componenti della coppia che accede alle tecniche di P.M.A. è quella di garantire che il diritto alla bigenitorialità del minore, dal legislatore ritenuto superiore rispetto all'interesse dell'uomo a lasciare una "traccia biologica" di sé dopo il decesso e a quello della donna a generare un figlio nonostante la scomparsa del proprio compagno.

La norma di cui all'art. 5, peraltro, non precisa fino a quale momento del processo fecondativo deve ritenersi effettivamente necessario il requisito dell'esistenza in vita di entrambi i componenti la coppia.

In proposito, dal lato paterno, per quanto qui maggiormente interessa, si possono distinguere tre differenti ipotesi: a) l'inseminazione artificiale della donna con il seme prelevato dal cadavere dell'uomo; b) l'inseminazione artificiale della donna con il seme prelevato dal partner prima del decesso nell'ambito di una procedura di P.M.A.; c) l'impianto intrauterino dell'embrione crioconservato proveniente dalla coppia, formato prima del decesso del coniuge o del convivente.

Le prime due ipotesi attengono più propriamente a casi di fecondazione *post mortem*, verificandosi la fecondazione dell'ovulo in un momento successivo al decesso del partner, mentre la terza ipotesi attiene all'ipotesi di impianto *post mortem*, che si verifica laddove l'embrione si formi quando entrambi gli aspiranti genitori sono viventi e venga soltanto trasferito nell'utero della donna successivamente al decesso del partner.

Secondo l'opinione di gran lunga prevalente, le prime due ipotesi sono vietate dal legislatore, mentre la terza si ritiene lecita in considerazione delle preminenti ragioni di tutela della vita dell'embrione,

che, costituendo uno dei capisaldi della L. n. 40 del 2004, prevale sull'opportunità di evitare al nascituro i pregiudizi che egli potrebbe subire a causa della mancanza della figura paterna.

Sicché, nell'ipotesi in cui l'applicazione della tecnica riproduttiva abbia già portato alla formazione degli embrioni, la disposizione contenuta nell'art. 5 della L. n. 40 del 2004, sopra richiamato, deve essere interpretata nel senso di consentire l'impianto dell'embrione, avuto riguardo al principio fondamentale, enunciato dall'art. 1 della medesima legge, che è quello di assicurare "i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

In questo senso si è espressa una parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto accoglibile la richiesta di trasferimento intrauterino di embrioni crioconservati da parte della donna, successivamente alla morte del partner (v. Trib. Bologna, Sez. I, Ord. 16 gennaio 2015, che ha ritenuto accoglibile in via cautelare la richiesta di trasferimento intrauterino di embrioni crioconservati per più di un quindicennio, richiesto dalla donna dopo due anni dalla morte del marito; in questo stesso senso, più di recente, Trib. Lecce, Ord. 24 giugno 2019, che, accogliendo la richiesta della ricorrente, ha ordinato al centro medico di P.M.A. il trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati provenienti dalla stessa ricorrente e dal marito deceduto).

Pertanto, il presupposto della sussistenza in vita dei componenti la coppia che accede alle tecniche di P.M.A. di cui agli artt. 5 e 6 della L. n. 40 del 2004 deve sussistere al tempo della fecondazione e non già oltre.

A sostegno di tale impostazione, che questo Tribunale condivide, depongono, oltre che il riconoscimento legislativo del diritto alla vita dell'embrione (art. 1 della L. n. 40 del 2004), anche il divieto di soppressione degli embrioni e di crioconservazione degli stessi oltre i limiti di legge (art. 14 della L. n. 40 del 2004), l'impossibilità per il partner di revocare il proprio consenso alla P.M.A. dopo la fecondazione (art. 6 della L. n. 40 del 2004), nonché il diritto della donna a ottenere sempre il trasferimento degli embrioni crioconservati, riconosciuto dalle *"Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita"* di cui al decreto del Ministro della Salute del 1 luglio 2015 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015).

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi lecito l'impianto dell'embrione formato con il consenso validamente espresso dai componenti della coppia di aspiranti genitori, entrambi viventi, a nulla rilevando il sopravvenuto decesso del partner.

Venendo al caso concreto oggetto della vertenza qui scrutinata, sulla base di quanto allegato da parte attrice e di quanto suffragato dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio, risulta che:

- L.P. e M.P. hanno contratto matrimonio in Torino il 28.01.2015 (doc. 01);
- la coppia, a causa di infertilità di coppia da fattore maschile, nell'anno 2016 ha fatto ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita F./I. (fertilizzazione in vitro e trasferimento degli embrioni in utero) presso il Centro Fisiopatologia della Riproduzione e PMA del Presidio Ospedaliero Sant'Anna di Torino - Dipartimento di Ginecologia e Ostetrica, sottoscrivendo gli appositi moduli per il consenso informato, rispettivamente in data 31 marzo 2016, 3 giugno 2016 e 26 ottobre 2016 (doc. 15);
- dopo i primi due trattamenti con esito negativo, in data 7 novembre 2016 la coppia si è sottoposta per la terza volta a un trattamento di P.M.A., dopo avere ottenuto il parere positivo dal Comitato

Etico, in ragione della grave patologia da cui era affetto il sig. P. (doc. 02), all'esito del quale sono stati crioconservati n. 2 embrioni, come da relazione finale del trattamento del 12 novembre 2016 rilasciata dal laboratorio F., in persona della Responsabile Dott.ssa C.R. (doc. 05);

- in data 8 novembre 2016, il signor M.P. è deceduto in Torino (doc. 04);

- successivamente alla morte del marito, l'esponente si è rivolta all'Azienda O.U.C. - Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, al fine di procedere con il trattamento di scongelamento embrionario e successivo impianto degli embrioni crioconservati (doc. 15, in fine);

- poiché l'impianto degli embrioni ha avuto esito positivo (doc. 06), l'attrice è stata inviata al ginecologo per la gestione della gravidanza e, in data 24 ottobre 2017, è nata la piccola M., che nell'atto di nascita è indicata come figlia di L.P., con conseguente attribuzione del cognome materno (doc. 07).

Conseguentemente, deve escludersi che, nel caso di specie, sia ravvisabile una violazione del divieto di cui all'art. 5 della L. n. 40 del 2004, in quanto la formazione dell'embrione risulta essere avvenuta prima del decesso del sig. P. e tenuto conto che entrambi i coniugi hanno validamente manifestato il consenso prescritto ex art. 6 della L. n. 40 del 2004, non revocato prima della fecondazione, secondo quanto emerge anche dal parere rilasciato dai medici che hanno acconsentito alla richiesta dell'odierna attrice L.P. di trasferimento in utero, in seguito al decesso del marito M.P., degli embrioni crioconservati, precedentemente ottenuti con tecniche di fecondazione in vitro.

5. Occorre a questo punto chiedersi quale sia lo status giuridico del nato in seguito all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nell'ipotesi di impianto *post mortem*, dovendosi stabilire, in particolare, se siano applicabili in via esclusiva i meccanismi presuntivi sulla prova della paternità previsti dal codice civile (artt. 231 - 234 c.c.), oppure si debba tenere conto della disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004, circa il rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Qualora si ritenga di risolvere la questione sulla scorta della normativa codicistica, ove l'embrione sia già stato ottenuto al momento del decesso dell'uomo, al neonato potrebbe essere riconosciuto lo stato di figlio nato nel matrimonio solamente nel caso di nascita avvenuta entro i 300 giorni dalla morte dell'uomo, ai sensi dell'art. 232 c.c., che, al primo comma, stabilisce una presunzione di concepimento durante il matrimonio quando la nascita del figlio avviene "quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio"

Secondo tale impostazione, la nascita avvenuta in un periodo che non consente più l'operatività della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, ovvero sia dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio per morte del partner, potrebbe solo giustificare la proposizione di una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.

Tale impostazione parrebbe essere stata accolta anche dall'odierna attrice, che ha domandato al Tribunale di voler accertare e dichiarare che la piccola M. è "figlia naturale del signor P.M.", ai sensi dell'art. 269 c.c., evidentemente sul presupposto dell'operatività del disposto di cui all'art. 232 c.c. anche nel caso di procreazione avvenuta in seguito a fecondazione e a impianto di embrioni post mortem.

Secondo un'altra opinione, invece, la nascita dopo trecento giorni dal decesso non costituirebbe un ostacolo alla operatività della presunzione di paternità tutte le volte in cui possa essere provato, ai sensi dell'art. 234 c.c., che il concepimento è avvenuto in costanza di matrimonio; accedendo a un'interpretazione estensiva della norma, si è sostenuto che tale requisito dovrebbe considerarsi soddisfatto dimostrando che la fecondazione dell'ovulo (cioè, la creazione dell'embrione) è avvenuta durante il matrimonio, purché la moglie non sia passata a nuove nozze.

Sennonché, quest'ultima impostazione è stata di recente criticata dalla Suprema Corte, che, chiamata a risolvere la questione dello status da attribuire al figlio nato in seguito a fecondazione omologa *post mortem* effettuata all'estero (Spagna), ha innanzitutto evidenziato come quest'ultima tesi, oltre a fondarsi su una interpretazione del "concepimento" sensibilmente distante rispetto alla sua accezione tradizionale, che lo identifica con il momento nel quale l'ovulo fecondato attecchisce nell'utero materno, introduce una distinzione immotivata della situazione giuridica del nato a seconda del tipo di tecnica di procreazione medicalmente assistita che sia stata eseguita, dal momento che è possibile congelare e conservare a lungo non solo l'embrione ma anche il liquido seminale e, pertanto, ipotizzare che la stessa fecondazione dell'ovulo avvenga solo dopo la morte del marito (Cass. civ., Sez. I, 15.05.2019, n. 13000).

Nella medesima sentenza testé citata, i giudici di legittimità, dopo avere preso atto di come le regole codicistiche si rivelino inadeguate a risolvere le questioni sollevate dal fenomeno della fecondazione assistita *post mortem*, hanno affermato che in ogni caso deve trovare applicazione il disposto dell'art. 8 della L. n. 40 del 2004, che, nella sua formulazione applicabile *ratione temporis* (risultante dalle modifiche apportategli dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), sotto la rubrica "*Stato giuridico del nato*", stabilisce che "*I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6*".

Conseguentemente, al soggetto generato tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita alle quali la donna abbia fatto ricorso successivamente alla morte del marito, deve essere attribuito senz'altro e in ogni caso (anche qualora la donna abbia fatto ricorso alla fecondazione *post mortem*, vietata nel nostro Paese) lo stato di figlio nato nel matrimonio della coppia coniugata, sempre che sussista il presupposto fondamentale previsto dal sopra richiamato art. 8, vale a dire il consenso espresso congiuntamente dai coniugi al ricorso alle tecniche di P.M.A., secondo quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge, mantenuto fermo dal marito fino alla data della sua morte.

Venendo alla concreta fattispecie oggetto del presente giudizio, si è già evidenziato che dalla documentazione in atti risulta che il marito dell'attrice M.P. aveva validamente espresso e mantenuto fino al suo decesso la volontà di procedere, dopo due infruttuosi tentativi di impianto, a un'ulteriore procedura di fecondazione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 40 del 2004, avvenuta quando egli era ancora in vita.

Deve allora trovare applicazione la disciplina contenuta nella menzionata L. n. 40 del 2004, art. 8, senza che si possa fare riferimento alla presunzione stabilita dall'art. 232 c.c., sicché alla piccola M. deve essere riconosciuto lo status di figlia nata nel matrimonio dai coniugi L.P. e M.P., sebbene la nascita sia avvenuta il 24 ottobre 2017, successivamente al decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, conseguente alla morte del P., avvenuta in data 8 novembre 2016.

Poiché l'attribuzione dello stato di figlia nata nel matrimonio è scaturita direttamente dalla volontà dei componenti la coppia di ricorrere alle tecniche di P.M.A. ai sensi dell'art. 6 della L. n. 40 del 2004, non è configurabile alcun interesse dell'attrice a ottenere una sentenza ex art. 269 c.c., che dichiari che la minore è "figlia naturale" di M.P., secondo una dicitura peraltro oramai definitivamente abbandonata in seguito all'entrata in vigore (il 7 febbraio 2014) del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha modificato gli artt. 269, 270, 273, 276 e 277 c.c., seguendo un percorso già tracciato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, diretto all'equiparazione di tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio, o al di fuori di esso.

Ne consegue l'inammissibilità della domanda diretta a ottenere una pronuncia che produca gli effetti del riconoscimento ex art. 277 c.c., per le ragioni sopra esposte

6. In forza delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile competente di rettificare l'atto di nascita della minore M.P., nata a N. il (...), in modo tale da adeguarlo allo status attribuitole dalla legge.

In proposito, occorre rilevare che la citata sentenza n. 13000 del 2019 della Corte di Cassazione ha riguardato una vertenza scaturita dal ricorso proposto da una donna ex art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in proprio e nell'interesse della figlia minore, diretto ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell'atto di nascita della bambina, l'ordine all'ufficiale predetto di provvedere alla rettifica di tale atto con la indicazione della paternità del marito della donna (in quel caso deceduto prima della formazione dell'embrione) e del cognome paterno.

La Corte ha avuto modo di chiarire che il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è "volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso", precisando altresì che il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita, il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis, bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione, dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo.

Orbene, nel caso in esame, l'attrice ha allegato di essersi rivolta all'Ufficio dello Stato Civile di Nuoro per ottenere il riconoscimento della minore come figlia del coniuge P.M., ma che le era stato riferito che avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale competente.

È stato quindi introdotto il presente giudizio al fine di ottenere che venisse accertata e dichiarata la paternità di M.P. rispetto alla figlia M., sebbene, come si è già chiarito al punto dell'espositiva che precede, in realtà nel caso in esame non sussistessero i presupposti per agire ex art. 269 ss. c.c., al fine di ottenere una sentenza con gli effetti del riconoscimento, trattandosi di una minore cui va riconosciuto lo status di figlia nata nel matrimonio dei coniugi P. - P..

La circostanza per cui l'attrice, in luogo che opporsi al rifiuto dell'ufficiale giudiziario attraverso la proposizione al Tribunale di ricorso ex art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000, da trattarsi con rito camerale ex artt. 737 c.p.c. ss., abbia deciso di agire introducendo un procedimento ordinario di cognizione

diretto all'accertamento dello status filiationis, a parere del Collegio non può comunque tradursi in una minor tutela delle ragioni fatte valere dell'interessata, anche in considerazione della circostanza per cui, prima che intervenisse la Suprema Corte nel 2019, non sussistevano precedenti specifici in materia ed era effettivamente invalsa in una parte degli interpreti l'opinione che dovessero trovare applicazione, anche nella materia di cui si tratta, i criteri presuntivi di attribuzione della paternità previsti dal codice civile.

7. Deve essere infine accolta la domanda volta a ottenere che alla minore venga attribuito anche il cognome del padre, posponendolo a quello della madre.

Difatti, con sentenza emessa nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi, e, in particolare, della norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e di quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

L'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha reso noto che "le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico".

Pertanto, nella fattispecie qui esaminata, alla figlia nata dall'unione dei coniugi P. - P. deve essere attribuito il cognome di entrambi i genitori, non risultando allegato, né provato, il raggiungimento di un accordo nel senso dell'attribuzione del cognome di uno solo dei due.

Per quanto riguarda l'ordine di attribuzione dei cognomi, deve essere ritenuto conforme all'interesse preminente della minore mantenere come primo cognome quello della madre, a cui deve essere aggiunto, posponendolo, quello del padre.

Il cognome della madre è infatti quello che ha caratterizzato i primi anni di vita della bambina, che a ottobre compirà cinque anni, divenendo un segno della sua identità personale.

8. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, anche avuto riguardo alla condotta processuale dei convenuti, i quali, nella loro qualità di eredi legittimi di M.P., hanno mostrato - i convenuti A.P., P.P. e P.S. anche comparando personalmente all'udienza del 5.10.2020 - di non opporsi all'accoglimento delle domande di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta dall'attrice ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c., essendo attribuito per legge alla minore M.P., nata a N. il (...), lo status di figlia nata nel matrimonio dei coniugi M.P., nato a M. il (...) e deceduto in Torino l'8 novembre 2016, e L.P., nata a C. il (...), ai sensi dell'art. 8 della L. n. 40 del 2004;
- 2) dispone che la minore M.P., nata a N. il 24 ottobre 2017, assuma anche il cognome del padre (P.), posponendolo a quello della madre;
- 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conseguente rettifica dell'atto di nascita della minore M.P., con attribuzione della paternità di M.P., sopra generalizzato, e anche del suo cognome, che verrà aggiunto a quello della madre;
- 4) compensa integralmente le spese del presente procedimento tra le parti.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Oristano in data 17 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2022.